

# Ministero dell'Interno

Direzione Centrale  
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale  
Servizio Polizia Stradale – Divisione 1<sup>^</sup>

\*\*\*

N.300/A/27299/103/37/2/1

Roma, 19 ottobre 1994

OGGETTO: Codice della Strada – Accertamento delle infrazioni.

In relazione al quesito suindicato, concernente l'accertamento di alcune infrazioni al Codice della Strada da parte di persone non abilitate ad espletare il servizio di polizia stradale, si rappresenta quanto segue.

L'art. 12 del Codice della Strada individua i soggetti che possono espletare i servizi di polizia stradale, ai quali tra gli altri compiti indicati all'art.11, spetta la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

L'elenco dell'art. 12, a parere di quest'Ufficio è tassativo.

Si rappresenta, infatti, che anche in sede di prima revisione del codice, è stato proposto di affidare a soggetti diversi da quelli già indicati, l'accertamento di determinate infrazioni, individuando una nuova figura di operatore denominata "Ausiliare del Traffico".

In tale sede il legislatore non ha ritenuto di individuare gli ausiliari del traffico tra i soggetti abilitati all'espletamento dei servizi di polizia stradale, anche se con compiti limitati all'accertamento di solo alcune infrazioni, ribadendo che sia la procedura di accertamento che quella sanzionatoria devono restare di esclusiva competenza degli organi di polizia stradale e di funzionari dotati di specifica competenza nel settore.

Per quanto riguarda la segnalata procedura adottata da alcuni Comandi di Polizia Municipale, quest'Ufficio ritiene che la stessa non sia conforme al dettato legislativo per le motivazioni fin qui esposte, non potendosi ritenere che l'accertamento sia stato effettuato dagli organi preposti.

Per tale ultimo motivo il verbale di contravvenzione perde la natura di atto pubblico in quanto non documenta un'attività compiuta dal pubblico ufficiale o fatti avvenuti alla sua presenza o fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti.

Mancando, quindi, uno dei criteri che lo qualificano pubblico (il contenuto dell'atto deve contenere l'opera propria del pubblico ufficiale e quanto da lui attestato come detto o accaduto in sua presenza), pur promanando da un pubblico ufficiale l'atto stesso perde la qualità di "far fede fino a querela di falso".

Non si disconosce che la problematica sollevata, oltre ad un aspetto meramente interpretativo e tecnico giuridico, abbia una rilevante valenza generale riguardante la circolazione stradale, e si assicura che quest'Ufficio sta già approfondendo la tematica in oggetto nell'intento di trovare una soluzione che dovrà, però, tradursi in nuova disposizione di legge.

PEL MINISTRO